

Mario Dogliani

## LA PAROLA LAVORO

### La costituzione come *nefas* alle razionalità aggressive nei confronti del lavoro perché sistemicamente autodistruttive

#### Abstract

*From a functional standpointpoint of view, a constitution is the ensemble of prohibitions that are set in place with respect to possible and actual developments within the system that are perceived as destructive and moreover self-destructive. Constitutional references to work are prohibitions against possible “repressive” tendencies with respect to work—tendencies that are perceived as always latent and actually dangerous.*

1. La parola “lavoro” ricorre diciannove volte nel testo della nostra Costituzione, e nove volte ricorrono le parole “lavoratori, lavoratore, lavoratrice”.

Quale significato hanno queste parole?

Che ci si debba porre questa domanda potrebbe apparire ovvio e scontato, normale e necessario, dentro il discorso giuridico; per quanto difficile sia la risposta che essa richiede.

E' ovvio, infatti, che di fronte ad un testo giuridico è necessario attribuire un significato, o una rosa di significati possibili, agli enunciati che lo compongono. Che si tratti di “lavoro” o di “autoveicolo”, di “ambiente” o di “vita”, di “famiglia” o di “matrimonio”, di “salute” o di “sicurezza”, non può iniziare alcun discorso se, prima, non si è effettuata una decisione sul significato, o sui significati, attribuibili a quei termini.

Altrettanto ovvio è che la prospettazione del significato “preferibile” dipende dal canone ermeneutico che si è scelto di utilizzare. Ricorrendo al canone “della volontà del costituente concreto”, o “storico-psicologico”, o “originalista”, otterremo un significato della parola “lavoro” sicuramente molto diverso da quello che risulterebbe dall'applicazione del canone del “linguaggio attuale delle scienze” (economiche, sociologiche, aziendalistiche...).

Non essendo i canoni interpretativi codificati, e non essendo – né potendo essere – gerarchizzata e vincolata la scelta tra i canoni interpretativi culturalmente ammessi, ne consegue che il significato che verrà attribuito al termine “lavoro” dipenderà dalle opzioni di valore dell'interprete e dall'operazione di politica costituzionale che egli intende condurre.

Lasciando in disparte il tema della libertà e della responsabilità degli interpreti, limitiamoci qui a considerare che del termine lavoro sono state offerte sostanzialmente due famiglie di interpretazioni. Secondo la prima, per lavoro si deve intendere, alla luce dell'art. 36 Cost., il lavoro salariato: quell'attività dalla quale la gran parte dei cittadini trae i mezzi per il proprio sostentamento. Secondo una diversa lettura, per lavoro si deve intendere, alla luce dell'art. 4 Cost., ogni attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società. È evidente che in questa seconda lettura i confini del concetto si slabbano, venendo

ad abbracciare le attività più diverse, poste in essere nelle più diverse condizioni economico-sociali. Il problema non è porre queste due concezioni in contrapposizione per escluderne l'una in favore dell'altra; si può benissimo ammettere che la costituzione consenta concettualmente una doppia lettura. Il problema è riconoscere che dalle due letture discendono conseguenze pratiche relevantissime. Ed è qui che l'una può essere giocata contro l'altra, come oggi tende a fare l'interpretazione "non classista".

Dalla definizione più generale discende un principio di "uguale protezione" per tutti i lavori, e dunque una riaffermazione del principio *unicuique suum*. Il richiamo al lavoro serve a ribadire che tutte le attività qualificabili come "lavori" devono essere disciplinate conformemente al generale principio di uguaglianza. Così come il principio di uguaglianza deve dominare la disciplina delle relazioni familiari, o delle relazioni politiche, così deve dominare la disciplina delle relazioni lavorative. La lettura – che qualcuno ha voluto denominare "classista" – considera invece il lavoro come un'attività umana cui deve essere assicurata "elevazione economica e sociale" (art. 46 Cost.), stante la condizione di minorità in cui chi la pone in essere (i lavoratori, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, Cost.) si trova. I riferimenti costituzionali al lavoro consisterebbero, dunque, in una serie di prescrizioni volte ad affermare la doverosità di politiche istituzionalizzate con finalità risarcitorie. Il lavoro sarebbe cioè un'attività socialmente indispensabile, ma gravata da una strutturale disuguaglianza, che può essere affrontata solo in modo indiretto (e cioè non secondo le ricette del comunismo) attraverso le "politiche dell'occupazione", le "politiche redistributive", le "politiche di sicurezza sociale", ...

2. È ovvio che, come prima si è detto, la scelta tra queste due interpretazioni è alla sua radice una scelta di valore. Dobbiamo accontentarci di questo? Possiamo abbandonare tutti i problemi costituzionali, in ultima istanza, alla solitudine dell'interprete che vaga tra il suo universo di valori e le indefinite possibilità semantiche dei testi? È la sottodeterminazione dei testi normativi l'ultimo orizzonte?

Uno spiraglio per uscire da questa indecidibile ambivalenza può essere offerto dal concetto di costituzione in senso funzionale, che è collegato a quello di costituzione in senso materiale. Quest'ultimo richiede a sua volta di essere spiegato in relazione al concetto di costituzione in senso formale. Assumiamo che questi concetti non siano contrari, né contraddittori.

Sarebbero contraddittori se per costituzione materiale si intendesse solo l'organizzazione effettiva, esistenziale, delle forze dominanti, e dunque dell'intera società, e per costituzione formale solo o la trascrizione fedele, in linguaggio normativo, delle regolarità in cui si esprime quel sistema di dominio, oppure (nelle parti che si discostano da quella descrizione) una menzogna.

Se i due concetti non vengono intesi come contraddittori, si intenderà per costituzione materiale il complesso dei principi che conformano effettivamente la società in quanto sono politicamente custoditi dalle forze dominanti (non dunque rimessi al generico consenso sociale, ma presidiati da forze riflessive, in grado di difenderli attraverso la mobilitazione politica); e si intenderà per costituzione formale il complesso degli enunciati che esplicitano, nel testo della costituzione scritta, i principi sopra detti.

Ciò che consente di non considerare contraddittori i due aggettivi è l'atteggiamento strategico sia delle forze politiche che degli interpreti. Per le une, la costituzione non si presenta come la piattaforma sulla quale il loro dominio dilaga, ma come un insieme di condizioni che consente un equilibrio reciprocamente vantaggioso, e che a tal fine va attivamente custodito; per gli altri, la costituzione non è un dato compiuto, ma un quadro da riempire di contenuti attraverso la forza dell'argomentazione. La costituzione materiale

non va dunque banalizzata con la descrizione del mero assetto di fatto in quanto più o meno divaricato rispetto alle prescrizioni della costituzione formale.

Potremmo così definire il concetto “puro” di costituzione materiale come l’insieme dei principi riconosciuti dalle forze che a) hanno reso possibile il formarsi di un consenso costituente su quei principi in quanto idonei ad instaurare un armistizio capace di scongiurare la guerra civile e di instaurare una competizione politica regolata in funzione di un modello di società definito nei suoi lineamenti di fondo; e che b) hanno tradotto e reso esplicito tale consenso in un atto avente forma di costituzione, reso effettivo da quello stesso consenso/convenzione, e conseguentemente reso valido. In riferimento al periodo post-costituente il cuore della definizione non sono più le forze politiche che si dimostrarono capaci della decisione costituente, ma le più diffuse forze culturali che, nel distendersi della vita costituzionale, hanno rielaborato i contenuti della costituzione rendendoli non più proiezioni della egemonia dei soggetti che l’hanno prodotta, ma oggetto di riconoscimento pratico diffuso.

Accanto a questa definizione di costituzione in senso materiale, derivata dall’esperienza del costituzionalismo pluralistico del secondo dopoguerra, se ne sta oggi diffondendo un’altra, che riprende il tema schmittiano della permanente latenza dello stato d’eccezione, e cioè della insuperabile fragilità delle costituzioni a fronte del potere: un potere che oggi non è più etno-politico, ma oligarchico-economico. Il potere irresistibile che appare oggi conformare le società, piegando le forme della democrazia, è il potere esercitato da oligarchie economiche che operano senza limiti e controlli su scala mondiale e sovrastano i poteri degli stati instaurando quella che viene chiamata “post-democrazia”.

Questo secondo concetto di costituzione in senso materiale, che contrappone al pluralismo delle costituzioni del secondo dopoguerra il monismo dell’attuale irresistibile potere oligarchico-economico, è destinato inevitabilmente a fagocitare il primo? Dal punto di vista che qui interessa, è destinato a fagocitare la tutela costituzionale del lavoro pretesa da quel sistema pluralistico?

Potrebbe apparire che questo sia effettivamente lo scenario in cui ci troviamo. È diffusa l’idea che i titolari di questo nuovo potere globale sono, essi stessi, immediatamente, la costituzione materiale e che la costituzione formale è la menzogna di cui hanno bisogno.

3. Per chiarire la natura delle tensioni cui sono sottoposte le costituzioni del secondo dopoguerra, nel linguaggio della teoria dei sistemi si potrebbe dire così: altro è la costituzione intesa come l’insieme delle regole costitutive che liberano le diverse razionalità di sistema; altro sono le regole limitative che impediscono l’autodistruzione del sistema ed arginano i danni ai suoi ambienti sociali, umani e naturali. Pertanto: un insieme di regole del primo tipo non è propriamente una costituzione, se per costituzione intendiamo una legge che ha come compito primario quello di preservare il gruppo politico, attualmente e nel suo futuro; e dunque il tratto distintivo della costituzione sta nelle regole del secondo tipo.

Tutto ciò induce a valorizzare, accanto alla definizione strutturale (l’insieme delle norme sulla produzione del diritto), quella funzionale. La novità della prospettiva che qui si sta discutendo consiste dunque in ciò: che la distinzione tra regole costitutive – liberatrici delle razionalità connotanti il sistema – e regole limitative – arginatrici dei danni esterni e delle interne tendenze autodistruttive – fonda la possibilità di una definizione funzionale che potrebbe suonare così: la costituzione è l’insieme dei divieti posti nei confronti di sviluppi possibili e attuali dell’ordinamento, percepiti come distruttivi e soprattutto come autodistruttivi.

Perché si abbia una costituzione in senso funzionale è dunque necessario non solo che le diverse componenti della costituzione materiale abbiano sottoposto ad armistizio i conflitti interni, ma che abbiano la consapevolezza che questi conflitti configurano sviluppi autodistruttivi attualmente (cioè non solo ipoteticamente) possibili; e che contro questi sviluppi pronuncino un divieto.

Si dovrà dunque dire non solo che non c'è costituzione senza disciplina della produzione degli atti normativi, ma anche che non c'è costituzione senza individuazione dei pericoli specifici che mettono a rischio il futuro dell'ordinamento. Perché si abbia una costituzione in senso funzionale è necessaria dunque una particolare qualità della costituzione in senso materiale: e cioè che le forze politicamente dominanti abbiano consapevolezza dei rischi autodistruttivi cui l'ordinamento è esposto ed abbiano la forza di garantire l'effettività delle norme tese a contrastarli. Si potrebbe dire che la costituzione in senso funzionale è quella che realizza pienamente il principio della rigidità.

4. Sulla base di queste considerazioni potremmo concludere dicendo che:

a) i riferimenti costituzionali al lavoro sono dei divieti nei confronti di possibili tendenze "repressive" del lavoro, tendenze percepite come sempre latenti ed attualmente pericolose;

b) questa affermazione vale anche attribuendo alla parola lavoro il suo significato più generico, in quanto il riferimento costituzionale al lavoro così inteso starebbe a significare la consapevolezza della possibile risorgenza di società non più fondate sul lavoro, inteso come attività socialmente produttiva, ma su *status* dati, fissi, predefiniti, cristallizzati;

c) questa lettura ha però il difetto di rendere evanescente la consapevolezza di questo rischio attuale, risolvendo la tutela del lavoro nella generica tutela dell'uguaglianza formale (dell'*unicuique*...);

d) la lettura del lavoro come lavoro salariato, con la sua conseguente pretesa di politiche risarcitorie istituzionalizzate, va intesa non come la cristallizzazione di una forma di produzione storicamente determinata in modo preciso, ma come l'acuta consapevolezza della persistenza di tendenze che, mirando allo schiacciamento del lavoro salariato, si sono dimostrate distruttrici dell'intero ordine sociale.

*Nihil sub sole novi*: così come i costituenti ottocenteschi avevano individuato nella monarchia la possibile fonte di tendenze distruttive e avevano dunque definito le costituzioni come delle leggi "imposte" alla monarchia medesima, così le costituzioni del Novecento hanno inteso imporre leggi alle diverse fonti di tendenze percepite come autodistruttive dell'ordine sociale complessivo. Una visione non irenica, non edulcorata, della costituzione deve saper leggere nelle sue parole non solo promesse per il futuro, ma richiami a rischi gravi, attuali e la cui pericolosità può sempre tornare a manifestarsi in forma virulenta. Restando sempre chiaro, beninteso, che la costituzione non è un pezzo di carta, ma è quella costituzione materiale di cui si è prima detto, e della quale le forze del lavoro devono saper essere parte determinante. Nel momento in cui il mondo del lavoro cessa di essere un fenomeno socialmente identificabile sul piano culturale-morale-organizzativo non riesce più a conformare la costituzione materiale nel modo prima detto. Non riesce più a proiettarla verso il compito di "costituzionalizzare" il conflitto impedendo la prevalenza di forze di schiacciamento contrarie alla tendenza "risarcitoria" di cui si è detto. A questo punto le disposizioni costituzionali sul lavoro diventano menzogne.